

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare n. 6 del 16/10/2013

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Spesometro

L'Amministrazione Finanziaria ha con Provvedimento n. 94908 del 02/08/2013, stabilito le modalità ed i termini di presentazione all'Anagrafe Tributaria della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (art. 2, D.L. n. 78/2010) e delle operazioni in contanti legate al turismo (art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 16/2012). Ha inoltre, introdotto semplificazioni con riguardo alla segnalazioni delle operazioni *black list*, degli acquisti da San Marino e dei contratti di leasing e noleggio.

In particolare, detto obbligo dichiarativo si inserisce nella più vasta serie di strumenti a disposizione dell'Amministrazione per contrastare i comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di Iva, ma anche per contrastare fenomeni di evasione. Le informazioni e i dati contenuti nelle comunicazioni obbligatorie introdotte dall'Amministrazione (comunicazione beni ai soci e finanziamenti ricevuti dalle società, segnalazioni delle operazioni black list, spesometro, ecc..) consentono al Fisco una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi dei ricavi e dei costi dichiarati dai contribuenti, oltre che l'individuazione di spese e consumi particolarmente rilevanti ai fini della ricostruzione sintetica del reddito delle persone fisiche.

Per quanto attiene alla comunicazione in esame cd. Spesometro, va preliminarmente ricordato che detto obbligo è stato introdotto con il Decreto anticrisi del 2010 (D.L. n. 78/2010) e poi modificato con il Decreto sulle semplificazioni del 2012 (D.L. n. 16/2012).

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586

info@studiodispirito.it

www.studiodispirito.it

Nell'attuale formulazione, l'art. 21 del D.L. n. 78/2010 prevede l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, mediante trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo **di tutte le operazioni attive e passive effettuate** (nella fase iniziale era previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni solo per le fatture superiori ai 3.000,00 Euro al netto delle imposte e per operazioni superiori ai 3.600,00 Euro non soggette ad obbligo di emissione fattura); mentre, per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad Euro 3.600,00, comprensivo dell'Iva.

Il summenzionato provvedimento n. 94908 ha previsto che, in sede di prima applicazione delle modifiche introdotte dal succitato D.L. n. 16/2012, ossia relativamente agli anni 2012 e 2013, ai soli **commercianti al dettaglio e soggetti assimilati** (per esempio, alberghi e ristoranti), nonché alle **agenzie di viaggio**, è consentito comunicare all'Anagrafe tributaria le operazioni attive con emissione di fattura continuando ad applicare la soglia minima di Euro 3.600,00 (al lordo dell'Iva).

SOGGETTI OBBLIGATI: sono obbligati alla comunicazione di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010, i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano *operazioni rilevanti* ai fini dell'imposta. Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui all'art. 3, comma 2 bis del D.L. n. 16/2012 i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate (art. 11 del D.P.R. n. 633/1972) e le agenzie di viaggio e turismo (art. 74 ter del D.P.R. n. 633/1972) presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo. Sono esclusi dall'obbligo comunicativo:

- i **contribuenti minimi**, ossia i soggetti che si avvalgono del regime di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, della L. n. 244/2007, e all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 111/2011;
- lo **Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico** in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 (esercizio di impresa);

OPERAZIONI RILEVANTI: oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a Euro 3.600,00 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto;
- operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a Euro 3.600 al lordo dell'Iva (disposizione in deroga all'art. 3, comma 2 bis del D.L. n. 16/2012 per le annualità 2012 e 2013).

L'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione. E' il caso ad esempio della scheda carburante che, come noto, in base alle disposizioni contenute nel regolamento introdotto con il D.P.R. n. 444/97, sostituisce la fattura quale documento in grado di certificare l'acquisto di carburante da parte di imprese e professionisti.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- le importazioni (già monitorate dagli uffici doganali);
- le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 633/1972;
- le operazioni intracomunitarie (monitorate con l'invio dei Modelli Intrastat);
- le operazioni di importo **pari o superiore a Euro 3.600,00** effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carta di credito, di debito o prepagate.

MODALITA' DI COMPILAZIONE: altra importante novità attiene alle modalità di compilazione del modello. E' stata infatti introdotta la possibilità di scegliere se trasmettere i dati in **forma analitica**, indicando tutte le singole operazioni poste in essere con lo stesso cliente o fornitore, oppure in **forma aggregata**, ossia riepilogativa, raggruppando le informazioni in base alla controparte e distinguendo le operazioni passive da quelle attive. Riguardo alle operazioni documentate da fattura, gli **elementi informativi** relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata –

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
 info@studiodispirito.it
 www.studiodispirito.it

da individuarsi con riferimento alla data di emissione o ricezione del documento – sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo Iva;
- l'importo totale delle operazioni con Iva non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale delle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

L'**opzione** per l'invio dei dati forma aggregata non è consentita per le comunicazioni, tra gli altri, delle operazioni in contanti legate al turismo.

SCADENZE: il provvedimento n. 94908 ha stabilito che a regime, ovvero a partire dalla comunicazione relativa all'anno 2013, lo spesometro dovrà essere trasmesso all'Anagrafe tributaria entro il:

- 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti con liquidazione Iva mensile;
- 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per tutti gli altri soggetti.
- Per l'anno 2012, invece, il termine per la presentazione telematica è fissato al:
- 12 novembre 2013, per i soggetti con liquidazioni Iva mensile;
- 21 novembre 2013, per tutti gli altri soggetti tenuti all'adempimento.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it